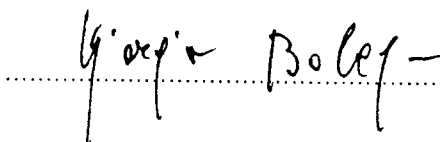


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

L'anno 2020, il giorno 23 ottobre, alle ore 17⁰⁰, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, le parti rappresentate:

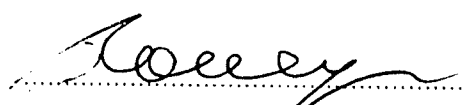
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente



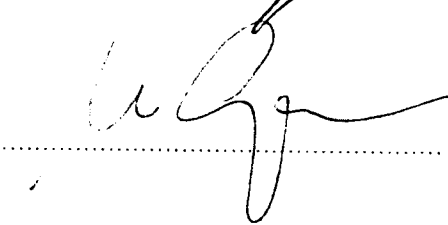
integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Alessio Ravagni



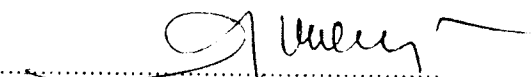
e per l'UIPA da:

dott. Massimo Giordani

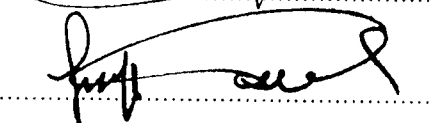


per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

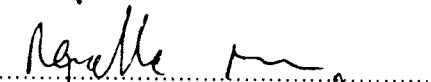
per la C.G.I.L. F.P.



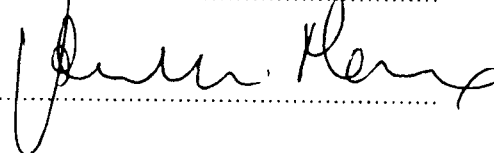
per la C.I.S.L. F.P.



per la U.I.L. FPL - Enti Locali



per la Fe.N.A.L.T. - Enti Locali



CONVENGONO E SIGLANO

l'ipotesi di accordo per il riconoscimento, al personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, di un corrispettivo economico a compensazione della mancata fruizione del servizio sostitutivo di mensa nelle giornate di prestazione lavorativa resa presso la sede di servizio nel periodo 23/3/2020 – 17/5/2020.

RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE – DI UN CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23/03/2020 – 17/05/2020.



**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, come modificato dal D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

**Art. 2
Corrispettivo per mancata fruizione
buono pasto elettronico**

1. Nei confronti del personale di cui all'art. 1 il quale, nel periodo compreso tra la data del 23 marzo 2020 e la data del 17 maggio 2020 (coincidente con il termine della "FASE 1" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha reso la prestazione lavorativa in presenza presso la sede di servizio o altro luogo indicato dall'amministrazione per eventuali missioni e non ha potuto utilizzare il buono pasto elettronico presso gli esercizi aperti (supermercati e panetterie), l'Amministrazione provvede all'erogazione di un corrispettivo economico di ammontare pari all'importo di euro 5,29 moltiplicato per il numero di giornate di prestazione in sede o nel luogo di missione nelle quali risultino rispettati i minimi orari contrattualmente prescritti per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa.

